



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI

(ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2020)

**RELAZIONE SUI CONTI CONSUNTIVI PRESENTATI DALLE
FORMAZIONI POLITICHE CHE HANNO PARTECIPATO ALLE
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 20-21 SETTEMBRE E 4-5 OTTOBRE 2020 NEI
COMUNI DI AREZZO, CASCINA E VIAREGGIO**

*(art. 12, comma 3, della l. 10 dicembre 1993, n. 515, come richiamato dall'art. 13,
comma 6, della l. 6 luglio 2012, n. 96)*

Deliberazione n. 66/2021/CSE





CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI

(ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2020)

**RELAZIONE SUI CONTI CONSUNTIVI PRESENTATI DALLE FORMAZIONI
POLITICHE CHE HANNO PARTECIPATO ALLE ELEZIONI
AMMINISTRATIVE DEL 20-21 SETTEMBRE E 4-5 OTTOBRE 2020 NEI
COMUNI DI AREZZO, CASCINA E VIAREGGIO**

*(art. 12, comma 3, della l. 10 dicembre 1993, n. 515, come richiamato dall'art. 13, comma 6,
della l. 6 luglio 2012, n. 96)*

Deliberazione n. 66 /2021/CSE

Componenti del Collegio:

Consigliere Francesco Belsanti	Presidente
Consigliere Paolo Bertozzi	Componente
Consigliere Patrizia Impresa	Componente

Collaboratori:

Simona Croppi, Mariano Palumbo e Antonio Filippi.

DELIBERAZIONE

PARTE GENERALE

1. Premessa	11
2. Il quadro normativo	15
3. La portata del controllo. Gli orientamenti assunti dal Collegio	17
3.1. <i>Soggetti passivi</i>	18
3.2. <i>Contenuto del conto consuntivo</i>	19
3.2.1 Periodo temporale di riferimento della campagna elettorale	20
3.2.2 Limite massimo e inerenza della spesa alla competizione elettorale	20
3.2.3 Esistenza di idonea documentazione di supporto	24
3.2.4 Tipologia delle fonti di finanziamento	24
3.2.5 Il regime sanzionatorio	27
4. L'attività istruttoria svolta dal Collegio	29

Tabelle riepilogative

PARTE SPECIALE

1 Arezzo

2 Cascina

3 Viareggio

DELIBERAZIONE



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI

(ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2020)

composto dai magistrati

Cons. Francesco	BELSANTI	Presidente
Cons. Paolo	BERTOZZI	Componente
Cons. Patrizia	IMPRESA	Componente

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515 e s.m.i., recante norme sulla *“Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”*;

VISTA la legge 6 luglio 2012, n. 96, recante *“Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti medesimi. Delega al Governo per l’adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l’armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali”*;

VISTO, in particolare, l’art. 13, comma 6, della citata legge n. 96/2012, come modificato dall’art. 33, comma 3, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 116, il quale attribuisce al Collegio istituito presso le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

VISTO, altresì, l'art. 14 bis del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, introdotto in sede di conversione dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13, recante modifiche parziali alla disciplina dei controlli in argomento;

VISTO l'art. 85 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020 n.27, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le "Misure organizzative ex d.l. n. 18 del 17 marzo 2020", emanate dal Presidente della Sezione in data 28 marzo 2020, di cui al protocollo interno n. 31 e le "Regole tecniche e operative in materia di coordinamento delle Sezioni regionali di controllo in attuazione del decreto legge n. 18/2020", emanate dal Presidente della Corte dei conti in data 3 aprile 2020 prot.n. 139;

VISTE le *"Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti"* emanate dal Presidente della Corte dei conti con decreto 18 maggio 2020 (pubblicato nella G.U. 22 maggio 2020 n.131), nonché le *"Indicazioni per lo svolgimento delle adunanze e camere di consiglio in videoconferenza"* prot. n. 1841 del 27 maggio 2020 emanate dalla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati della Corte dei conti secondo quanto previsto dal citato decreto 18 maggio 2020 del Presidente della Corte dei conti, le cui regole tecniche ed operative continuano ad applicarsi fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, come disposto dal decreto del Presidente della Corte dei conti 27 ottobre 2020 (pubblicato nella G.U. n. 270 del 27 ottobre 2020);

VISTI gli artt. 83, 84 e 85 del d.l. n. 18/2020 cit., nonché l'art. 36 del d.l. 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni dalla l. 5 giugno 2020 n.40;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle autonomie della Corte dei conti del 29 ottobre 2013, n. 24 e del 23 aprile 2014, n. 12 contenenti, rispettivamente, i primi indirizzi interpretativi inerenti al controllo sulle spese elettorali e gli orientamenti in ordine all'adeguamento dei profili organizzativi del controllo stesso alle sopravvenienze di cui al citato d.l. n. 149/2013 e relativa legge di conversione;

RILEVATO che per la consultazione elettorale del 20 e 21 settembre 2020 (con ballottaggio il 4 e 5 ottobre 2020), rientrano nell'ambito di applicazione della norma n. 3 Comuni: Arezzo, Cascina e Viareggio;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana del 6 novembre 2020 n. 33 con cui è stato costituito il Collegio di controllo sulle spese elettorali;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana del 26 luglio 2021 n. 26 con cui è stata modificata la composizione del Collegio, con la sostituzione del Cons. Nori e del Cons. Del Regno, il primo trasferito ad altra sede ed il secondo assente per malattia, con il Cons. Belsanti e con il Cons. Bertozzi;

VISTO il verbale n. 1 del 17 febbraio 2021 in cui il Collegio ha attribuito le funzioni di Presidente al membro con maggiore anzianità di servizio, ha disposto incumbenti istruttori, ha indicato criteri di valutazione dell'inerenza temporale e funzionale delle spese, ha impartito disposizioni organizzative per l'esame istruttorio degli atti, ha disposto il non luogo a procedere riguardo alle liste che hanno presentato i rendiconti pur avendo partecipato a competizioni elettorali in Comuni inferiori a 30.000 abitanti;

VISTO il verbale n. 2 del 29 luglio 2021, redatto con l'assistenza del funzionario verbalizzante dott.ssa Simona Croppi, in cui il Collegio ha valutato le risultanze dell'istruttoria;

VISTA ed esaminata, per le valutazioni di competenza, la documentazione in atti concernente le liste che hanno preso parte alla campagna 2020 per il rinnovo degli organi elettivi dei predetti Comuni;

DELIBERA

di approvare l'unita relazione che espone, quale parte integrante della presente deliberazione, gli esiti delle verifiche eseguite sulle spese elettorali e correlate fonti di finanziamento, come rendicontate dalle formazioni politiche che hanno preso parte alle consultazioni elettorali del settembre-ottobre 2020 per il rinnovo degli organi elettivi nei n. 3 Comuni indicati in premessa.

DISPONE

che copia della presente deliberazione, sia trasmessa ai Presidenti dei Consigli Comunali dei Comuni interessati, con invito a volerne curare altresì la trasmissione ai delegati di lista e la pubblicazione sul sito istituzionale dei rispettivi Enti.

Così deciso in Firenze, nell'adunanza da remoto del 29 luglio 2021.

Presidente - Cons. Francesco Belsanti (firmato digitalmente)

Componente - Cons. Paolo Bertozzi (firmato digitalmente)

Componente - Cons. Patrizia Impresa (firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 30 luglio 2021

Il funzionario preposto al Servizio di supporto

Claudio Felli (firmato digitalmente)

PARTE GENERALE

1. Premessa

La presente relazione espone gli esiti del controllo eseguito, ai sensi dell'art. 13 della l. 6 luglio 2012, n. 96¹, sui conti consuntivi presentati da partiti, movimenti, liste e gruppi politici che hanno partecipato alla competizione elettorale del 20 e 21 settembre 2020 (con ballottaggio nei giorni 4 e 5 ottobre 2020) nei comuni della Toscana con popolazione superiore a 30.000 abitanti (Comuni di Arezzo, Cascina e Viareggio).

La citata disposizione (che è parte di un *corpus* normativo più generale volto a introdurre “*norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti medesimi*”, e a dare “*delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali*”) ha esteso alle elezioni comunali la disciplina dei controlli già prevista dall'art. 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 relativa alle competizioni elettorali per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica. E' stato così posto a carico delle formazioni politiche che si presentano alle elezioni amministrative nei Comuni con popolazione superiore (inizialmente, alla soglia dei 15.000 abitanti, poi elevata²) ai 30.000 abitanti l'obbligo di trasmettere (inizialmente al Presidente del Consiglio, per il successivo inoltro alla Corte dei conti, poi³ direttamente) alla Corte dei conti “*il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative*

¹ Recante “Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali.”

² Con l'art. 33, comma 3 lett. a) del successivo d.l. 24.06.2014 n.91, conv. con l. 11.08.2014 n.116.

³ Per effetto delle modifiche apportate all'art.12, comma 1, l. 10.12.1993 n.515 dall'art.14-bis, comma 1, d.l. 28.12.2013 n.149, conv. con l. 21.02.2014 n.13, introdotto dalla citata legge di conversione.

fonti di finanziamento” entro 45 giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio (art. 12 comma 1 - come modificato dal comma 1 dell’art. 14-bis del d.l. 23 dicembre 2013, n. 149, convertito dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13, richiamato dal comma 6, lett. c del predetto art. 13, a sua volta modificato dal comma 3 lett. a) dell’art. 33 del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116⁴).

La relativa attività di controllo da parte della Corte - affidata dal legislatore ad un apposito Collegio per le spese elettorali, istituito presso le Sezioni regionali di controllo (sulla falsariga di quello già operante per le elezioni politiche a livello nazionale) - si sostanzia nella *“verifica della conformità alla legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse”* (art. 12, comma 3). E ai fini dello svolgimento della stessa il Collegio per le spese elettorali dispone di poteri istruttori diretti nei confronti delle formazioni politiche interessate, attraverso i quali procedere, nel rispetto del principio del contraddittorio, all’acquisizione di informazioni, chiarimenti e integrazioni⁵.

Detto controllo deve concludersi entro il termine di sei mesi dalla presentazione dei consuntivi alla Corte dei conti, prorogabile al massimo di ulteriori tre mesi, con delibera motivata del collegio (art. 12, comma 3, l. 515/1993). Il *dies a quo* per il decorso del termine è stato individuato - secondo il criterio ermeneutico fornito dalla Sezione delle Autonomie al fine di *“evitare le possibili incertezze circa la data finale del controllo nel caso i consuntivi non dovessero pervenire tutti nella medesima data”*⁶ - nella data in cui l’ultimo consuntivo perviene alla Corte dei conti.

⁴ Per effetto delle richiamate disposizioni, a decorrere dalla tornata elettorale del 2014, è venuto meno l’obbligo, originariamente previsto, d’interposizione del Presidente del Consiglio comunale per l’inoltro del rendiconto alla Corte dei conti (cfr. al riguardo la deliberazione n. 12/2014 della Sezione delle autonomie); inoltre, il controllo della Corte dei conti, in precedenza previsto per i comuni con più di 15.000 abitanti, destinatari della normativa in esame, è stato circoscritto ai comuni con più di 30.000 abitanti. Resta ferma l’applicabilità delle altre misure introdotte (limiti, tipologia e rendiconti dei singoli candidati) ai comuni con più di 15.000 abitanti.

⁵ V. in proposito la citata deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 24/2013.

⁶ V. la testé citata delibera n.24/2013.

Nel caso di specie, poiché l'ultimo consuntivo (lista Uniti per Viareggio e Torre del Lago del Comune di Viareggio) è stato depositato il 1° marzo 2021 (peraltro, in ritardo rispetto al termine assegnato dalla legge, da considerarsi non perentorio), in tale data è da individuare il *dies a quo*, unico per tutti i comuni, per calcolare il termine di sei mesi entro il quale deve essere esercitato il controllo, da concludersi, pertanto, entro il 31 agosto 2021.

Il Collegio di controllo per le spese elettorali relative alle consultazioni del 2020 presso la Sezione regionale di controllo della Sezione Toscana, è stato istituito dal Presidente della Sezione con ordinanza del 6 novembre 2020, n. 33. Nella sua prima riunione, addì 17 febbraio 2021, il collegio ha disposto incumbenti istruttori (v. *infra*), ha indicato criteri di valutazione dell'inerenza temporale e funzionale delle spese, ha impartito disposizioni organizzative per l'esame istruttorio della documentazione, ha disposto il non luogo a procedere relativamente alle liste che hanno presentato i rendiconti pur avendo partecipato a competizioni elettorali in Comuni inferiori a 30.000 abitanti. In particolare, in ordine ai criteri di valutazione dell'inerenza temporale e funzionale delle spese, il Collegio ha confermato quanto stabilito col verbale n.2/2015 dell'analogo Collegio istituito per le elezioni amministrative 2014, ossia ricomprendere, ai sensi dell'art.12, comma 1-bis, legge n.515/1993, quale periodo di riferimento per il controllo *"l'arco temporale che va dalla data del decreto del Ministro dell'Interno di convocazione dei comizi elettorali ... fino al giorno precedente lo svolgimento delle consultazioni medesime..."*, e di *"ritenere comunque ammissibili le spese che, pur effettuate al di fuori degli indicati limiti temporali, risultino documentatamente e inequivocabilmente riferite alla consultazione elettorale in esame"*.

La presente relazione dà conto dell'attività svolta dal collegio e dei risultati a cui esso è pervenuto. Si compone di due parti: una parte generale che, dopo aver esposto il quadro normativo, illustra i criteri e gli indirizzi interpretativi seguiti dal Collegio per l'esecuzione delle proprie verifiche e dà conto dello svolgimento dell'istruttoria; una parte speciale che descrive sinteticamente, per ciascun Comune e per ciascuna formazione politica, il contenuto del rendiconto

presentato, nonché le valutazioni conclusive in esito alle verifiche effettuate attraverso eventuali istruttorie.

2. Il quadro normativo

Nell'ambito di un percorso evolutivo che è da ultimo approdato alla completa abolizione del finanziamento pubblico ai partiti (d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13), la l. 6 luglio 2012, n. 96 ha, fra l'altro, dettato norme finalizzate a garantire trasparenza e controlli in materia di spese elettorali e di fonti di finanziamento nei comuni con popolazione superiore ai (prima 15.000, ora) 30.000 abitanti, con obbligo di trasmissione dei consuntivi alla Corte dei conti.

Il già citato art. 13 della l. 96 ha infatti previsto obblighi di rendicontazione e limiti di spesa a carico dei singoli candidati e dei partiti politici: da un lato, con l'introduzione di nuove e autonome disposizioni; dall'altro, mediante il rinvio alla disciplina di livello nazionale contenuta nella l. n. 515/1993, con l'estensione, ai predetti soggetti, delle regole già vigenti per le elezioni politiche alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, regole che necessitano, peraltro, di qualche adattamento in via interpretativa per applicarsi ad un contesto diverso da quello per il quale originariamente sono state emanate.

Al riguardo, la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con deliberazioni n. 24/2013 e n. 12/2014, ha fornito specifici indirizzi interpretativi e applicativi.

Per quanto di interesse nell'ambito del presente referto, si elencano di seguito le disposizioni dell'art. 13 che il Collegio è chiamato ad applicare e che saranno oggetto di specifica analisi nei paragrafi seguenti:

- comma 5, relativo alla determinazione del limite di spesa per ogni partito (1 euro per ciascun avente diritto al voto);
- comma 6, lett. b), di rimando all'art. 11 della legge n. 515/1993, per l'individuazione delle spese ammissibili;

- comma 6, lett. c), di rimando all'art. 12 della legge n. 515/1993, per termini e modalità di presentazione del consuntivo (comma 1); per costituzione, competenze e durata dell'attività del Collegio istituito presso le Sezioni regionali di controllo (commi 2 e 3, primo e secondo periodo); per pubblicità del referto e ulteriore deposito del consuntivo da parte dei partiti (commi 3 bis e 4);
- comma 6, lett. f), di rimando all'art. 15 della legge n. 515/1993, per le sanzioni pecuniarie applicabili dal Collegio, limitatamente ai casi di mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento (comma 15) e di riscontrata violazione dei limiti di spesa (comma 16), e per le modalità di applicazione delle stesse (comma 19);
- comma 7, relativo alla sanzione pecuniaria prevista per il mancato deposito dei consuntivi da parte dei singoli partiti.

3. La portata del controllo. Gli orientamenti assunti dal Collegio

La disciplina recata dalla legge 515/1993 – dettata, si ricorda, per le elezioni politiche nazionali - opera una netta distinzione tra le formazioni politiche ed i singoli candidati a cariche elettive, quanto al regime della rendicontazione e dei conseguenti controlli, i quali sono affidati a due entità diverse (rispettivamente Collegio presso la Corte dei conti per i consuntivi di lista; Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d'appello per i rendiconti individuali).

Benché nelle competizioni elettorali comunali non sia prevista alcuna forma di rimborso pubblico, la medesima distinzione è riprodotta, per effetto del rinvio operato dall'art. 13 della legge 96/2012 anche riguardo alle elezioni amministrative, e pertanto l'ambito soggettivo del controllo svolto dai Collegi istituiti presso la Corte dei conti è circoscritto alle sole formazioni politiche, e non si estende ai singoli candidati. La distinzione assume rilievo anche per il calcolo del limite di spesa per la campagna elettorale, posto dall'art. 13, comma 5 della legge n. 96, dal momento che la norma esclude espressamente dal computo le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco o di consigliere comunale.

Come chiarito dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 24/2013), essendo il controllo sulle spese elettorali limitato alla sola "verifica della conformità alla legge delle spese sostenute" (comma 3 dell'art. 12 l. n. 515/1993), da un punto di vista oggettivo esso "verte, fondamentalmente, sull'ammissibilità e sull'effettività delle spese elettorali, [...] oltreché sulla regolarità della documentazione prodotta...". In particolare, la valutazione dell'ammissibilità della spesa poggia sulla sussistenza di una "connessione, diretta o indiretta, [...] con le finalità elettorali, secondo un principio di inerenza e di congruità anche sotto il profilo temporale"⁷.

⁷ V. C. Conti, Sez. Aut., delib. n. 24/2013
cit.

Ne consegue che le verifiche demandate al Collegio spese elettorali non possono ritenersi esaustivamente condotte se non previo esame di tutti i presupposti della spesa: soggettivi, oggettivi e temporali.

Per quanto riguarda poi le fonti di finanziamento, non essendo prevista alcuna forma di rimborso pubblico, il controllo di legittimità del Collegio è essenzialmente rivolto a conoscere e rendere noti importi e provenienza dei mezzi finanziari impiegati nella competizione elettorale.

Gli orientamenti interpretativi assunti dal Collegio in ordine ai predetti punti sono esposti più in dettaglio nei paragrafi seguenti.

3.1. *Soggetti passivi*

Il Collegio condivide il principio, pacificamente acquisito a livello centrale⁸, secondo il quale “*elemento sufficiente a determinare la necessità del controllo [...] è la partecipazione alla competizione elettorale*”, e considera pertanto destinatarie dell’obbligo tutte le formazioni politiche presenti nell’elezione, indipendentemente dall’esito positivo della votazione.

L’obbligo di presentare (in origine al Presidente del C.C., oggi direttamente) alla Corte dei conti i consuntivi delle spese sostenute per la campagna elettorale, con le relative fonti di finanziamento, grava espressamente, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1993, n. 515, sui “*rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell’elezione*”.

L’identificazione del soggetto tenuto a presentare la rendicontazione e la relativa documentazione di supporto si è rivelata non agevole stante l’assenza di regole concernenti l’investitura ufficiale di un rappresentante per tali adempimenti considerata, altresì, la eterogeneità delle denominazioni utilizzate dai presentatori dei rendiconti. Il Collegio ha ritenuto, pertanto, di accettare il rendiconto da qualunque soggetto dichiarasse di avere un rapporto funzionale

⁸ Cfr. Corte dei conti, Collegio controllo spese elettorali, Referto ai Presidenti delle Camere sui consuntivi relativi alle elezioni politiche del 9-10 aprile 2006.

con la lista (qualificandosi come “legale rappresentante” o “delegato di lista” o “tesoriere”, o “mandatario”), presumendo l’esistenza di tale rapporto. Si segnala, inoltre, l’assenza di criteri per stabilire una chiara linea di demarcazione tra spese di lista e spese riferibili ai singoli candidati, tanto più necessaria ove si tratti di formazioni politiche di piccola dimensione costituite al solo fine di partecipare alla competizione elettorale.

3.2. *Contenuto del conto consuntivo*

Ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il conto consuntivo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati deve evidenziare le spese sostenute per la campagna elettorale e le fonti di finanziamento che ne garantiscono la copertura.

Nel caso in cui il soggetto politico partecipante alla competizione elettorale non abbia sostenuto spese, né ottenuto finanziamenti, si è ritenuta comunque necessaria una comunicazione formale a contenuto negativo (sollecitata ove mancante) di cui il Collegio si è limitato a prendere atto. Il caso non è infrequente dal momento che nelle elezioni amministrative 2020 di Arezzo, Cascina e Viareggio, il 43 per cento delle liste ha presentato un rendiconto pari a zero.

L’ammissibilità delle spese oggetto di rendicontazione è stata valutata dal Collegio sotto tre profili:

- (1) riferibilità al periodo temporale della campagna elettorale;
- (2) inerenza oggettiva della spesa alle attività di propaganda previste dalla legge;
- (3) esistenza di idonea documentazione di supporto.

Inoltre, per le spese indicate a rendiconto, è stato altresì (4) verificato il rispetto dell’obbligo di copertura con sufficienti fonti di finanziamento.

3.2.1 *Periodo temporale di riferimento della campagna elettorale*

Per quanto riguarda il primo punto, va premesso che non è rinvenibile una disciplina automaticamente applicabile alle elezioni comunali, in quanto l'art. 13 della legge n. 96/2012 non opera alcun rinvio alla disposizione di cui all'art. 12, comma 1bis della legge n. 515/1993 (peraltro introdotta dalla stessa legge n.96), secondo cui *"il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione"*. Prendendo comunque a riferimento l'indicazione normativa generale, il Collegio, come già detto al paragrafo 1 che precede, ha stabilito, con verbale n. 1/2021, di confermare l'orientamento adottato dai precedenti Collegi istituiti presso questa Sezione regionale di controllo (in particolare confermando quanto stabilito col verbale n.2/2015 dell'analogo Collegio istituito per le elezioni amministrative 2014), individuando così un periodo di riferimento unico costituito dall'*"arco temporale che va dalla data del Decreto del Ministero dell'Interno [in data 15 luglio 2020] di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio comunale, fino al giorno precedente lo svolgimento delle consultazioni medesime"* (domenica 20 e lunedì 21 settembre con eventuale turno di ballottaggio nei giorni di domenica 4 e lunedì 5 ottobre 2020).

Ancorandosi ad un principio di realtà, con il medesimo verbale il Collegio, rinviando a quanto disposto nel citato verbale n. 2/2015 del Collegio istituito per le Amministrative 2014, si è però riservato di ritenere ammissibili anche le spese che, pur collocate al di fuori dell'arco temporale di riferimento come sopra individuato, *"risultino documentatamente ed inequivocabilmente riferite alla consultazione elettorale in esame"*.

3.2.2 *Limite massimo e inerenza delle spese alla competizione elettorale*

L'art. 13, comma 5 della l. n. 96/2012 ha stabilito un limite massimo di spesa, diretto a evitare che la competizione elettorale venga alterata dagli effetti

potenzialmente distorsivi di un'eccessiva disparità di risorse economiche fra competitori. Tale limite massimo, assistito da sanzione pecuniaria, è quantificato dalla legge nell'importo di un euro per ognuno dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.

Nella tornata elettorale in esame, nessuna formazione politica, in nessuno dei tre comuni interessati dal controllo, ha superato il suddetto *plafond* ed anzi le spese dichiarate sono rimaste ben al di sotto della soglia massima.

È, peraltro, appena il caso di evidenziare che la normativa vigente affida la rilevazione di tale dato alle dichiarazioni rese dai soggetti politici nel rendiconto, stante anche la difficoltà oggettiva di svolgere accertamenti non puramente esplorativi ma concretamente conducenti a riscontrare la completezza di tali dichiarazioni. E' evidente l'anomalia che ne deriva, posto che l'eventuale applicazione della sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 15, comma 16 per il caso di "riscontrata violazione" di tale limite, viene a dipendere principalmente dal soggetto che dovrebbe subirne l'irrogazione.

Quanto alla inerenza oggettiva delle spese alla competizione elettorale, è la stessa legge a indicare le tipologie di spesa ammissibili.

L'art. 11, comma 1, della l. n. 515 chiarisce, infatti, con un dettagliato elenco, quali siano le spese da intendersi connesse con le finalità elettorali (spese per la produzione, acquisto o affitto di materiali e mezzi di propaganda; per la diffusione dei messaggi di propaganda sugli organi di informazione; per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico; per l'espletamento delle operazioni finalizzate alla presentazione delle liste), terminando infine con un'indicazione aperta, di carattere residuale, che fa riferimento "ad ogni altra prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale" (lett. e).

Il successivo comma 2 stabilisce inoltre che "le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi,

sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate".

Tale ultima disposizione ha determinato notevoli difficoltà interpretative, segnatamente con riferimento alla individuazione della base di calcolo ai fini dell'applicazione della previsione che forfettizza nel 30 per cento le spese di cui al comma 2.

Diversi sono stati gli indirizzi adottati nel tempo dai vari Collegi di controllo: relativamente alle elezioni politiche e regionali, l'orientamento stabilmente assunto, ormai dal 2006, è quello di ritenere che la percentuale del 30 per cento debba essere calcolata sulle sole spese di cui al comma 2, esigendo per tali spese la produzione di idonea documentazione giustificativa (cfr. il referto del Collegio di controllo per le elezioni politiche del 2006, già citato alla nota 4). Quando poi le spese, pur appartenendo alle tipologie del comma 2, siano riferibili in maniera univoca alla singola consultazione elettorale, è stato ritenuto che esse possano essere computate per intero (*ibidem*).

Contrariamente a tale indirizzo, molti Collegi istituiti presso le Sezioni regionali che si sono pronunciati sulle elezioni comunali del 2013 (Emilia-Romagna, Sardegna, Abruzzo, Piemonte), hanno ritenuto corretto commisurare il 30 per cento forfettario al totale delle spese ammissibili e documentate di cui al comma 1; conseguentemente, sono stati considerati ammissibili gli importi inseriti nei consuntivi anche in assenza di documentazione attestante l'effettivo esborso. Non sono tuttavia mancati Collegi di controllo (Abruzzo, Piemonte) che hanno sostenuto, in presenza di spese generali analiticamente documentate attribuibili per loro natura ad entrambi i commi, la possibilità di conteggiarle per il loro intero ammontare.

Ad avviso del Collegio si tratta evidentemente di una norma destinata a regolare il contesto delle elezioni nazionali caratterizzato dalla presenza di partiti dotati di organizzazione stabile e di strutture al cui mantenimento sono destinate spese generali spesso ingenti ammesse al rimborso pubblico.

In tale contesto appare ragionevole ipotizzare che la predetta disposizione sia funzionale non a introdurre categorie di spesa per le quali divenga lecito prescindere dalla relativa documentazione di supporto ma piuttosto a stabilire una modalità automatica di calcolo, atta a facilitare il computo di quelle spese (effettivamente sostenute e debitamente dimostrate) che, stante il loro carattere generale, sarebbe difficile imputare *pro quota* alla singola competizione elettorale.

Quindi, ritiene il Collegio che l'interpretazione adottata dai Collegi centrali possa mantenere la propria validità, su basi diverse, anche se trasposta nel diverso contesto delle elezioni locali. In particolare, la necessità di produrre documentazione giustificativa si impone non più a fini di rimborso, ma per un principio di trasparenza che esige di far emergere nel dettaglio le varie tipologie di spese sostenute per affrontare la competizione, piuttosto che riconoscerle in blocco anche se virtuali. Sulla base di tale considerazione, il Collegio ha ritenuto di non poter prescindere dalla presentazione di idonea documentazione di supporto anche con riferimento alle spese generali.

Allorché poi la documentazione prodotta dimostri chiaramente che una spesa, appartenente al comma 2, si riferisce in modo esclusivo alla competizione elettorale oggetto di esame, essa (conformemente, peraltro, alla *communis opinio*) può ritenersi ammissibile per l'intero ammontare, in base ad una interpretazione logico-sistematica, sulla base dell'ultima lettera del comma 1.

Quanto alle modalità di calcolo del *forfait*, il Collegio è dell'avviso che, anche in assenza dei rimborsi pubblici che caratterizzano il regime delle elezioni nazionali, il calcolo debba comunque prendere a base le sole spese - come già detto, sostenute e documentate - del comma 2. Essenziale, a determinare tale orientamento, è la considerazione che, nel contesto locale in cui le spese generali hanno per lo più modesta entità, l'interpretazione contraria potrebbe condurre al paradossale risultato di riconoscere tali spese per un valore addirittura superiore al loro importo reale, quale risultante dalla documentazione di supporto (ciò nell'ipotesi non infrequente che l'entità delle spese *ex* comma 1 sia molto più

rilevante di quella delle spese *ex* comma 2, sicché il 30 per cento forfettario calcolato sulle prime potrebbe essere superiore al 100 per cento delle seconde).

Tale risultato non può ritenersi corrispondente alla finalità generale perseguita dal legislatore con la disciplina in esame, che è quella di dare evidenza alle spese sostenute, e non quella di determinare un' illogica dilatazione delle spese totali, anche oltre gli importi documentati in atti.

Tanto più che tale dilatazione potrebbe incidere in modo improprio sul limite massimo di spesa consentito, limite il cui rispetto deve essere comunque garantito, a pena di sanzione.

3.2.3 Esistenza di idonea documentazione di supporto

La documentazione esaminata si è rivelata in più casi carente. In sede istruttoria sono state, pertanto, richieste integrazioni, con particolare riferimento all'esistenza dei documenti di spesa, alla riferibilità dei documenti alle formazioni politiche che li hanno prodotti (intestazione della fattura a soggetti terzi, non riconducibili al partito), alla prova dell'avvenuto pagamento (scontrini fiscali, quietanze di pagamento, autocertificazione del pagamento in contanti nel rispetto dei limiti di legge), alla attestazione del versamento della ritenuta d'acconto (ove applicabile). Ciò fermo restando che la individuazione di spese che, pur rientrando nelle categorie ammissibili, risultino irregolari per mancanza di documentazione probatoria, ne comporta la non ammissibilità senza tuttavia far venire meno né la computabilità ai fini del rispetto del limite massimo di spesa (altrimenti l'irregolarità finirebbe piuttosto per giovare alle formazioni politiche), né la necessità di reperire risorse finanziarie da utilizzare a copertura.

3.2.4 Tipologia delle fonti di finanziamento

Con riguardo alle fonti di finanziamento (la cui mancata indicazione comporta, ai sensi dell'art. 15, comma 15 della l. 515/1993, l'applicazione di una

sanzione pecuniaria), giova richiamare la delibera della Sezione delle Autonomie n. 24/2013, secondo la quale, in assenza di forme di contributi pubblici, il controllo di legittimità e regolarità svolto dalla Corte dei conti *“è rivolto, fondamentalmente, ad assicurare la conoscenza dei mezzi finanziari impiegati nella competizione elettorale a copertura delle relative spese. Tale esigenza di trasparenza è particolarmente avvertita in quanto strumentale a garantire efficaci forme di contrasto al fenomeno della corruzione nel finanziamento di partiti e movimenti politici”*.

Pertanto le verifiche devono coprire non solo le risorse derivanti da disponibilità proprie delle formazioni politiche (fonti interne), ma soprattutto i finanziamenti erogati da soggetti terzi, siano essi persone fisiche o giuridiche (fonti esterne). Analogo orientamento avevano già assunto nel tempo i vari Collegi operanti per le elezioni politiche a livello centrale.

Riguardo alle fonti interne, conformemente alla giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr. sentenza n. 1352/1999), è stata ritenuta sufficiente, a dare la prova della copertura, l'esplicita attestazione circa il ricorso a finanziamento *“con mezzi propri”* (cioè a fondi attinti dal bilancio del partito, o rinvenienti dai contributi elettorali attesi in futuro), attestazione della quale il referente della formazione politica si assume la responsabilità.

Relativamente alle fonti esterne, invece, vengono in rilievo le seguenti norme:

- art. 7 della legge n. 195/1974 s.m.i., che prevede, al comma 1, il divieto di finanziamenti o di contributi, sotto qualsiasi forma, da parte di organi della P.A., enti pubblici, società con partecipazione pubblica superiore al 20 % o tale da assicurare comunque al soggetto pubblico il controllo (e società da queste controllate), cooperative sociali e consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381/1991; e, al comma 2, che (senza limiti di importo) analoghi finanziamenti o contributi di società diverse da quelle di cui al primo comma devono essere deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio;

- art. 49, 1° comma, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche e integrazioni, che impone limitazioni ai trasferimenti di denaro contante e titoli al portatore;
- art. 4, 3° comma, della legge n. 659/1981 s.m.i. che prevede l'obbligo di una dichiarazione congiunta del soggetto che eroga e del soggetto che riceve per finanziamenti o contributi sotto qualsiasi forma superiori nell'anno ad euro 3.000 (a favore di partiti, loro articolazioni politico-organizzative, gruppi parlamentari a membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle predette cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonché a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nei partiti politici); detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati.
- art. 1 della legge n. 3/2019, che prevede, al comma 11, che l'elargizione a partiti o movimenti politici ex art. 18 d.l. n. 149/2013 o liste e candidati sindaco in elezioni amministrative di comuni con oltre a 15.000 abitanti di contributi, prestazioni o altre forme di sostegno di importo o valore complessivamente superiore nell'anno a euro 500 per soggetto erogatore, comporta il consenso alla pubblicità dei dati, mentre sono vietati contributi, prestazioni e altre forme di sostegno da parte di chi si dichiara contrario a tale pubblicità, e determina l'obbligo di provvedere, nei termini indicati dalla norma, alle relative annotazioni in apposito registro, all'inserimento nel rendiconto di cui all'art.8 legge n. 2/1997 (...) e alla pubblicazione per cinque anni nel sito internet del partito o movimento, lista o candidato (sono esenti dall'applicazione delle disposizioni del presente comma le attività a contenuto non commerciale, professionale o di lavoro autonomo di sostegno volontario all'organizzazione e alle iniziative del partito o movimento

politico, fermo restando per tutte le elargizioni l'obbligo di rilasciarne ricevuta, la cui matrice viene conservata, per finalità di computo della complessiva entità dei contributi riscossi dal partito o movimento politico); e, al comma 12, il divieto di contributi a partiti, movimenti politici e a liste in elezioni amministrative in comuni con oltre 15.000 abitanti da governi o enti pubblici stranieri, da persone giuridiche aventi sede all'estero non soggette a obblighi fiscali in Italia, e da persone fisiche non iscritte nelle liste elettorali o private del diritto di voto;

Va infine rilevato che le entrate sono annotate nei consuntivi secondo categorie e con livelli di aggregazione differenziati, in quanto individuati discrezionalmente dal compilatore; ciò rende i dati relativi alle fonti del tutto generici e non confrontabili.

3.2.5 Il regime sanzionatorio

Come già evidenziato, il combinato disposto del comma 7 dell'art. 13 l. 96/2012 e dei commi 15 e 16 dell'art. 15 l. 515/1993 individua tre distinte ipotesi di illecito amministrativo sanzionabile dalla Corte dei conti.

La prima ipotesi riguarda il mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte delle formazioni politiche tenute a tale obbligo. Le altre due fattispecie sanzionabili riguardano, rispettivamente, la mancata indicazione delle fonti di finanziamento nei consuntivi (comma 15) e la riscontrata violazione del limite massimo di spesa (comma 16).

Sul primo punto, non è emerso un orientamento univoco da parte dei Collegi spese elettorali sulla natura perentoria o ordinatoria del termine di 45 giorni stabilito per la presentazione del rendiconto e se, pertanto, la sanzione debba essere irrogata per il solo caso di omissione o anche per il ritardo nella presentazione del rendiconto.

Soccorre, in proposito, la più volte citata delibera 24/2013 della Sezione delle Autonomie, che ha precisato come, scaduto il termine di presentazione del

rendiconto, *"la Sezione [regionale di controllo] accerta, con apposita attività istruttoria, se l'eventuale mancato invio del consuntivo sia dipeso da mero ritardo ovvero da omissione sanzionabile conseguente alla inottemperanza a formale atto di contestazione"*, così enunciando il principio di diritto - che questo Collegio condivide secondo cui non può configurarsi omissione sanzionabile se non dopo che una formale messa in mora abbia avuto esito negativo.

Facendo applicazione dei medesimi principi, questo Collegio ha ritenuto possibile - stante il non sempre chiaro ed univoco contenuto prescrittivo della normativa - operare regolarizzazioni, rettifiche o integrazioni ai rendiconti presentati, anche oltre il citato termine.

Anche l'incompleta indicazione delle fonti di finanziamento è stata considerata sanabile e risulta, di fatto, sempre sanata in corso di istruttoria.

Quanto all'ultima ipotesi di sanzione (mancato rispetto del tetto di spesa calcolato in base alla popolazione di ciascun comune), come già detto, non è emerso alcun caso di violazione degli importi massimi consentiti (cfr. il par. 3.2.2).

4. L'attività istruttoria svolta dal Collegio

Le formazioni politiche tenute all'invio del consuntivo, come risultanti dai dati pubblicati dal Ministero dell'Interno per i tre Comuni toscani con popolazione superiore a 30.000 abitanti, sono risultate complessivamente 55, di cui 17 formazioni per Arezzo, 16 per Cascina e 22 per Viareggio e tutte (tranne cinque⁹) alla data di inizio delle operazioni del Collegio (v. verbale n 1 del 17 febbraio 2021) avevano adempiuto.

Il Collegio, nell'avviare l'attività istruttoria (v. verbale n. 1/2021), ha ritenuto di procedere *(a)* all'invio ai Prefetti competenti per territorio, di una richiesta diretta ad acquisire gli elenchi dei partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati partecipanti alle consultazioni elettorali, i nominativi e recapiti dei

⁹Una partecipante alle elezioni del Comune di Arezzo, due per Cascina e due per Viareggio.

rispettivi rappresentanti legali, nonché il Decreto di indizione dei comizi elettorali e la durata della campagna elettorale ex art.12, comma 1-bis, l. n.515/1993; nonché **(b)** ai Sindaci competenti per territorio, i nominativi e recapiti dei rispettivi rappresentanti legali, nonché il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali.

Conformemente agli orientamenti sopra esposti, le verifiche hanno avuto ad oggetto: il rispetto dell'obbligo di deposito del consuntivo; il rispetto del limite massimo di spesa; la conformità delle spese alle tipologie ammesse dalla legge e la riferibilità delle stesse al periodo di campagna elettorale; la dimostrazione delle spese attraverso idonea documentazione; l'allegazione e documentazione delle fonti di finanziamento. Le risultanze dell'attività istruttoria così eseguita sono esposte in dettaglio nella parte speciale.

TABELLE

1. AREZZO - elettori 77.804 - limite di spesa per ciascuna lista 77.804				
Liste elettorali		Fonti di finanziamento dichiarate	Spese dichiarate	di cui non ammesse
1.1	Forza Italia (nazionale)	252,00	327,60	75,60
	Forza Italia (locale)	0,00	0,00	
1.2	Fratelli d'Italia	0,00	0,00	
1.3	Lega Salvini Premier (nazionale)	3.298,60	3.298,60	
	Lega Salvini Premier (locale)	0,00	0,00	
1.4	Partito Democratico	10.896,88	9.966,88	
1.5	Arezzo 2020 per cambiare a sinistra	7.815,00	6.878,10	
1.6	Con Arezzo	0,00	0,00	
1.7	Curiamo Arezzo	0,00	0,00	
1.8	Movimento 5 Stelle	2.515,77	2.515,77	
1.9	Prima Arezzo	0,00	0,00	
1.10	Partito Comunista	446,90	446,90	
1.11	Ralli Sindaco	208,00	208,00	
1.12	Scelgo Arezzo	0,00	0,00	
1.13	Ora Ghinelli 20 25	0,00	0,00	
1.14	Civitas Etruria Arezzo	0,00	0,00	
1.15	Patto civico per Arezzo	150,00	150,00	
1.16	Arezzo Ci Sta!	131,17	131,17	
1.17	Partito Comunista Italiano	0,00	0,00	
Totale spese dichiarate		25.714,32	23.923,02	75,60
Limite generale ammissibile per il Comune			1.322.668,00	
Incidenza totale spese/limite generale			1,81%	

2. CASCINA - elettori 36.233 - limite di spesa per ciascuna lista 36.233				
Liste elettorali		Fonti di finanziamento dichiarate	Spese dichiarate	di cui non ammesse
2.1	Forza Italia (nazionale)	252,00	327,60	75,60
	Forza Italia (locale)	0,00	0,00	
2.2	Fratelli d'Italia	500,00	500,00	
2.3	Lega Salvini Premier (nazionale)	5.932,40	5.932,40	
	Lega Salvini Premier (locale)	0,00	0,00	
2.4	Partito Democratico	6.027,35	6.027,35	
2.5	Cascina Oltre	0,00	0,00	
2.6	Cristiano Masi Sindaco	2.440,13	2.217,35	
2.7	Europa Verde Progressista Civica	0,00	0,00	
2.8	Movimento 5 Stelle	367,59	367,59	
2.9	Italia Viva (nazionale)	0,00	0,00	
	Italia Viva (locale)	0,00	0,00	
2.10	Cascina Civica Lavoro Sviluppo e Ambiente	914,20	884,69	204,16
2.11	Leonardo Cosentini Sindaco	0,00	0,00	
2.12	Per Voi Cascina	5.500,00	5.473,54	
2.13	Progetto Cascina	2.320,00	2.324,40	
2.14	Valori e impegno civico	0,00	0,00	
2.15	Volt Cascina	0,00	0,00	
2.16	Bene Comune	450,00	434,30	
Totale spese dichiarate		24.703,67	24.489,22	279,76
Limite generale ammissibile per il Comune			579.728,00	
Incidenza totale spese/limite generale			4,22%	

3. VIAREGGIO – elettori 51.953 – limite di spesa per ciascuna lista euro 51.953

Liste elettorali		Fonti di finanziamento dichiarate	Spese dichiarate	di cui non ammesse
3.01	Buonsenso per Del Ghingaro	0,00	0,00	
3.02	Del Ghingaro	0,00	0,00	
3.03	Europa Verde Più	0,00	0,00	
3.04	Giovani per Viareggio - Il futuro siamo noi	0,00	0,00	
3.05	Partito Democratico	2.245,65	2.245,65	
3.06	Progetto per Viareggio	2.933,46	2.933,46	
3.07	Uniti per Viareggio e Torre del Lago	0,00	0,00	
3.08	Viareggio democratica	3.800,00	3.770,18	
3.09	Al cuore di Viareggio Bonaceto sindaco	0,00	0,00	
3.10	Sandro Bonaceto sindaco	0,00	0,00	
3.11	Viareggio verde civica di sinistra	1.892,30	1.892,30	
3.12	Più democrazia per Viareggio e Torre del lago Bonaceto sindaco	0,00	0,00	
3.13	Lega Toscana Salvini premier nazionale	0,00	0,00	
	Lega Toscana Salvini premier locale	2.432,80	2.432,80	
3.14	Per la nostra terra Partite I.V.A. Viareggio & Torre del Lago	218,00	218,00	
3.15	Forza Italia nazionale	252,00	327,60	75,60
	Forza Italia Berlusconi per Paci	218,00	218,00	
3.16	Civicamente	0,00	0,00	
3.17	Attiva Viareggio	389,00	389,00	
3.18	Viareggio civica	0,00	0,00	
3.19	Barbara Paci sindaco per Viareggio e Torre del Lago Puccini	0,00	0,00	

3.20	Fratelli d'Italia	1.302,37	1.302,37	
3.21	Movimento 5 stelle	3.850,00	3.596,49	
3.22	Viareggio a sinistra	1.351,97	1.351,97	
Totale spese dichiarate		19.583,18	19.375,465	75,60
Limite generale ammissibile per il Comune			1.142.966,00	
Incidenza totale spese/limite generale			1,70%	

PARTE SPECIALE

Elezioni del 20-21 settembre 2020 (ballottaggio del 4-5 ottobre 2020)

Comuni toscani interessati

- 1. AREZZO**
- 2. CASCINA**
- 3. VIAREGGIO**

1 - COMUNE DI AREZZO

- Cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune: **77.804**.
- Insediamento del Consiglio comunale: **22 ottobre 2020**.
- Scadenza del termine di 45 giorni per la presentazione del consuntivo presso la Sezione regionale della Corte dei conti per la Toscana: **6 dicembre 2020**.

- Liste presentatesi nella competizione elettorale: **n. 17**.

1.1 Forza Italia

1.2 Fratelli d'Italia

1.3 Lega Salvini Premier

1.4 Partito Democratico

1.5 Lista civica - Arezzo 2020 per cambiare a Sinistra

1.6 Lista civica - Con Arezzo

1.7 Lista civica - Curiamo Arezzo

1.8 Movimento 5 Stelle

1.9 Lista civica - Prima Arezzo

1.10 Partito Comunista

1.11 Lista civica - Ralli Sindaco

1.12 Lista civica - Scelgo Arezzo

1.13 Lista civica - Ora Ghinelli 20 25

1.14 Lista civica - Civitas Etruria Arezzo

1.15 Lista civica - Patto civico per Arezzo

1.16 Lista civica - Arezzo Ci Sta!

1.17 Partito Comunista Italiano

1.1. Forza Italia

Data di presentazione:

Rendiconto del Partito Nazionale - 18 dicembre 2020.

Rendiconto della lista locale - 2 dicembre 2020.

Soggetti che hanno presentato il rendiconto: il commissario straordinario amministratore Nazionale Sen. Alfredo Messina e il delegato della lista locale, Bernardo Mennini.

Attività istruttoria:

Il rendiconto presentato dal "Partito Forza Italia sede di Roma" dichiara spese per euro 327,60 e fonti di finanziamento pari ad euro 252, derivanti da libere contribuzioni in denaro.

L'attività istruttoria, avviata con nota prot. 2567 del 17 febbraio 2021, ha rilevato che il commissario straordinario ha calcolato la somma forfettaria di euro 75,60, pari al 30 per cento delle spese dichiarate, al fine di determinare gli importi ex art. 11 c. 2 l. 515/1993, senza fornire documenti dimostrativi dell'effettività della spesa.

Con nota di risposta, pervenuta il 25 febbraio 2021, il Commissario straordinario ha riferito che la spesa di euro 75,60 non è stata effettivamente sostenuta, ma è stata esposta nel rendiconto "*solamente per ottemperare alle disposizioni del comma 2, dell'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515*".

Il locale delegato di lista ha presentato, invece, rendiconto negativo attestante l'insussistenza di spese ed entrate.

Tutte le spese dichiarate rientrano nelle tipologie indicate dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non superano il limite previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96. Il Collegio non ammette la spesa di euro 75,60.

1.2 Fratelli d'Italia

Data di presentazione: 16 ottobre 2020

Soggetti che hanno presentato il rendiconto: i delegati di lista Francesco Lucacci e Mirko Latorrata.

I delegati di lista hanno presentato un rendiconto negativo attestante l'insussistenza di spese ed entrate.

1.3. Lega Salvini Premier

Data di presentazione:

Rendiconto del Partito Nazionale - 3 dicembre 2020.

Rendiconto della lista locale - 12 marzo 2021

Soggetti che hanno presentato il rendiconto: il legale rappresentante Elena Vizzotto (per la Lega Salvini Premier a livello nazionale) e il delegato di lista locale Alessandro Casi.

Attività istruttoria:

Il rendiconto presentato dall'amministratore nazionale specifica l'importo delle fonti di finanziamento, provenienti da "fondi propri del movimento", per 3.298,60 euro. Il rendiconto, inoltre, dichiara spese di pari importo, relative a manifesti e materiale di propaganda (per euro 1.708,60), a costi relativi a manifestazioni e incontri pubblici (per euro 1.063) e a costi per consulenze, collaborazioni e rimborsi spese (per euro 527). Tutte le spese sostenute sono state debitamente documentate. La spesa dichiarata rientra nelle tipologie indicate dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non supera il limite previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96. Nel rendiconto della lista locale il delegato, sig. Alessandro Casi, dichiara di non aver ricevuto contributi né di aver sostenuto spese, pertanto il rendiconto che presenta è negativo.

1.4. Partito Democratico

Data di presentazione: 4 dicembre 2020.

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il tesoriere e legale rappresentante Ulisse Domini.

Il rendiconto presentato dal tesoriere specifica l'importo delle fonti di finanziamento, pari a 10.896,88 euro, di cui 9.966,88 in denaro e 930 in servizi, costituiti dall'organizzazione con mezzi propri di una cena elettorale. I contributi in denaro sono stati dettagliatamente documentati dal legale rappresentante, che ha allegato al rendiconto tutte le ricevute e la necessaria documentazione a corredo dei contributi di maggior importo (dichiarazioni congiunte, verbali degli organi societari, ecc.). Più dettagliatamente, 940 euro provengono da persone fisiche, per importi inferiori a 500 euro, 5.700 euro da due persone fisiche che hanno erogato l'una 5.000 euro e l'altra 700, 1.000 euro provengono da una persona giuridica (Novart s.r.l.) e i restanti 2.326,88 da fondi propri del partito. Il rendiconto, inoltre, dichiara spese per 9.966,88 euro, relative a manifesti e materiale di propaganda (per euro 2.898,82), alla distribuzioni e diffusione del

materiale sopra citato (per euro 6.221,02), all'organizzazione di manifestazioni di propaganda (per euro 790,87) e a commissioni bancarie (per euro 56,07). Tutte le spese sostenute sono state debitamente documentate. La spesa dichiarata rientra nelle tipologie indicate dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non supera il limite previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

1.5. Lista civica – Arezzo 2020 per Cambiare a Sinistra

Data di presentazione: 3 dicembre 2020.

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il rappresentante legale Franco Dringoli.

Il rendiconto presentato dal rappresentante legale specifica l'importo delle fonti di finanziamento, pari a 7.815 euro, di cui 6.965 in denaro e 850 in servizi, costituiti dall'organizzazione gratuita di un concerto e dalla predisposizione, sempre gratuita, del sito *internet* della lista. I contributi in denaro provengono per 3.965 euro da persone fisiche – per importi inferiori, ciascuno, a 500 euro – e per i restanti 3.000 euro da una persona giuridica (Safimet s.p.a). Il legale rappresentante ha allegato al rendiconto tutta la necessaria documentazione giustificativa (dichiarazione congiunta e verbale del consiglio di amministrazione). Per quanto riguarda i contributi da persone fisiche, gli stessi sono stati annotati in apposito registro, contenente sia i nominativi che gli importi: copia del registro è stato richiesto in fase istruttoria ed è stato prodotto in data 23 febbraio 2021. Il rendiconto, inoltre, dichiara spese per 6.878,10 euro, relative a manifesti e materiale di propaganda (per euro 4.453,28), all'organizzazione di manifestazioni di propaganda (per euro 693,90) e alle spese per l'affitto della sede elettorale (per euro 1.730,92). Tutte le spese sostenute sono state debitamente documentate. La spesa dichiarata rientra nelle tipologie indicate dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non supera il limite previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

1.6. Lista civica – Con Arezzo

Data di presentazione: 12 novembre 2020.

Soggetti che hanno presentato il rendiconto: i delegati di lista Luca Testa e Giancarlo Magrini.

I delegati di lista hanno presentato un rendiconto negativo attestante l'insussistenza di spese ed entrate.

1.7. Lista civica - Curiamo Arezzo

Data di presentazione: 4 dicembre 2020.

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il capolista Michele De Angelis.

Il capolista ha presentato un rendiconto negativo attestante l'insussistenza di spese ed entrate.

1.8. Movimento 5 Stelle

Data di presentazione: 19 ottobre 2020.

Soggetti che hanno presentato il rendiconto: i delegati di lista Luca Petruccioli e Francesco Zagami.

Il rendiconto presentato dai delegati di lista specifica l'importo delle fonti di finanziamento, provenienti da quattro candidati, nominativamente indicati, che hanno finanziato, per importi variabili tra i 136 e i 1.075 euro, le spese della lista, per un importo complessivo di 2.515,77 euro. Il rendiconto, inoltre, dichiara spese di pari importo, relative a manifesti e materiale di propaganda (per euro 352,40), a messaggi di propaganda sui *social media* (per euro 135,99), all'affitto del punto elettorale (per 1.600 euro) e a quello di una sala per conferenze, in occasione di una manifestazione elettorale (per 427,38 euro). Tutte le spese sostenute sono state debitamente documentate. La spesa dichiarata rientra nelle tipologie indicate dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non supera il limite previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

1.9. Lista civica - Prima Arezzo

Data di presentazione: 4 dicembre 2020.

Soggetti che ha presentato il rendiconto: i delegati di lista Elena Persiani e Francesco Giommoni.

I delegati della lista hanno presentato un rendiconto negativo attestante l'insussistenza di spese ed entrate.

1.10. Partito Comunista

Data di presentazione: 11 novembre 2020.

Soggetti che hanno presentato il rendiconto: i delegati di lista Alessandro Massimo Facchinetti e Luca Chiodini.

Attività istruttoria:

Il rendiconto specifica l'importo delle fonti di finanziamento, provenienti da autofinanziamento di militanti e sostenitori, per 446,90 euro. Il rendiconto, inoltre, dichiara spese di pari importo, per la quasi totalità (410,40 euro) relative a materiale di propaganda elettorale, come manifesti, stampati e giornali murali. L'attività istruttoria è stata rivolta all'ottenimento delle ricevute dei finanziamenti, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni di cui alla l. n. 3/2019. Con nota pervenuta il 22 febbraio 2021 il delegato di lista Alessandro Massimo Facchinetti ha dichiarato che nessun finanziamento è pervenuto dai candidati della lista e che *"la lista del Partito Comunista si autofinanzia esclusivamente tramite il tesseramento dei suoi militanti e non percepisce nessun contributo esterno"*. Tutte le spese sostenute sono state debitamente documentate. La spesa dichiarata rientra nelle tipologie indicate dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non supera il limite previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

1.11. Lista civica - Ralli Sindaco

Data di presentazione: 26 novembre 2020.

Soggetto che ha presentato il rendiconto: la delegata di lista Catia Guadagni.

Il rendiconto presentato dalla delegata di lista specifica l'importo delle fonti di finanziamento, provenienti da un sostenitore, nominativamente indicato, per un importo di 208 euro. Il rendiconto, inoltre, dichiara spese di pari importo, relative a materiale pubblicitario per le elezioni. Tutte le spese sostenute sono state debitamente documentate. La spesa dichiarata rientra nelle tipologie indicate dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non supera il limite previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

1.12. Lista civica - Scelgo Arezzo

Data di presentazione: 12 novembre 2020.

Soggetti che hanno presentato il rendiconto: i delegati di lista Tiziana Paionni e Carlo Municchi.

I delegati della lista hanno presentato un rendiconto negativo attestante l'insussistenza di spese ed entrate.

1.13. Lista civica - Ora Ghinelli 20 25

Data di presentazione: 30 ottobre 2020.

Soggetti che hanno presentato il rendiconto: i delegati di lista Simone Chierici e Lucia Tanti

I delegati della lista hanno presentato un rendiconto negativo attestante l'insussistenza di spese ed entrate.

1.14. Lista civica - Civitas Etruria Arezzo

Data di presentazione: 30 ottobre 2020.

Soggetti che hanno presentato il rendiconto: i delegati di lista Alessio Alterini e Giuseppe Matteucci.

I delegati di lista hanno presentato un rendiconto negativo attestante l'insussistenza di spese ed entrate.

1.15. Lista civica - Patto Civico per Arezzo

Data di presentazione: 18 novembre 2020.

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il delegato di lista Franco Romagnoli.

Il delegato di lista ha presentato un rendiconto attestante entrate e spese per lo stesso importo, pari a 150 euro. Nel rendiconto si dichiara che le spese sostenute *"si riferiscono solo all'utilizzo di un locale offerto in comodato d'uso gratuito usato per incontri e deposito di materiali; per questa ragione non ci sono stati movimenti di denaro ed il valore indicato nelle entrate e nelle uscite è un valore stimato con riferimento alla piccola dimensione del locale e ridotto periodo di utilizzo"*. Al rendiconto è allegato il contratto di comodato d'uso gratuito. La spesa dichiarata rientra nelle tipologie indicate dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non supera il limite previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

1.16. Lista civica - Arezzo Ci Sta!

Data di presentazione: 7 dicembre 2020.

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il capolista Giulio Mariottini.

Attività istruttoria:

Il rendiconto specifica l'importo delle fonti di finanziamento, per euro 131,17, provenienti dal capolista e da un altro candidato e dichiara spese di pari importo,

per la stampa delle locandine elettorali e per messaggi elettorali sui *social media*. L'attività istruttoria è stata rivolta all'ottenimento di una fattura che non risultava allegata al rendiconto. Con nota di risposta pervenuta il 18 febbraio 2021 il capolista ha prodotto tutta la documentazione richiesta.

Le spese dichiarate rientrano nelle tipologie indicate dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non superano il limite previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

1.17. Partito Comunista Italiano

Data di presentazione: 19 febbraio 2021.

Soggetti che hanno presentato il rendiconto: i delegati di lista Laura Bottai e Ilio Donnini.

I delegati di lista hanno presentato un rendiconto negativo attestante l'insussistenza di spese ed entrate.

2 - COMUNE DI CASCINA

- Cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune: **36.233**.
- Insediamento del Consiglio comunale: **26 ottobre 2020**.
- Scadenza del termine di 45 giorni per la presentazione del consuntivo presso la Sezione regionale della Corte dei conti per la Toscana: **10 dicembre 2020**.

- Liste presentatesi nella competizione elettorale: **n. 16**.
 - 2.1 Forza Italia
 - 2.2 Fratelli d'Italia
 - 2.3 Lega Salvini Premier
 - 2.4 Partito Democratico
 - 2.5 Lista civica - Cascina Oltre
 - 2.6 Cristiano Masi Sindaco
 - 2.7 Europa Verde Progressista Civica
 - 2.8 Movimento 5 Stelle
 - 2.9 Italia Viva
 - 2.10 Lista civica - Cascina Civica Lavoro Sviluppo e Ambiente
 - 2.11 Lista civica - Leonardo Cosentini Sindaco
 - 2.12 Lista civica - Per Voi Cascina
 - 2.13 Lista civica - Progetto Cascina
 - 2.14 Lista civica - Valori e Impegno Civico
 - 2.15 Lista civica - Volt Cascina
 - 2.16 Lista civica - Bene Comune

2.1. Forza Italia

Data di presentazione:

Rendiconto del Partito Nazionale - 18 dicembre 2020.

Rendiconto della lista locale - 4 marzo 2021

Soggetti che hanno presentato il rendiconto: il commissario straordinario amministratore Nazionale Sen. Alfredo Messina e il delegato della lista locale, Carlo Corsi.

Attività istruttoria:

Il rendiconto presentato dal "Partito Forza Italia sede di Roma" dichiara spese per euro 327,60 e fonti di finanziamento pari ad euro 252, derivanti da libere contribuzioni in denaro.

L'attività istruttoria, avviata con nota prot. 2567 del 17 febbraio 2021, ha rilevato che il commissario straordinario ha calcolato la somma forfettaria di euro 75,60, pari al 30 per cento delle spese dichiarate, al fine di determinare gli importi ex art. 11 c. 2 l. 515/1993, senza fornire documenti dimostrativi dell'effettività della spesa.

Con nota di risposta, pervenuta il 25 febbraio 2021, il Commissario straordinario ha riferito che la spesa di euro 75,60 non è stata effettivamente sostenuta, ma è stata esposta nel rendiconto "*solamente per ottemperare alle disposizioni del comma 2, dell'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515*".

Il locale delegato di lista ha presentato, invece, rendiconto negativo attestante l'insussistenza di spese ed entrate.

Tutte le spese dichiarate rientrano nelle tipologie indicate dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non superano il limite previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96. Il Collegio non ammette la spesa di euro 75,60.

2.2 Fratelli d'Italia

Data di presentazione: 19 febbraio 2021

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il segretario amministrativo Mattia Cei.

Attività istruttoria:

Il segretario sig. Cei ha presentato, in data 19 febbraio 2021, un primo rendiconto che era privo della documentazione a riscontro delle spese, nonché del documento d'identità del firmatario del rendiconto. L'attività istruttoria è stata

rivolta, quindi, all'ottenimento della suddetta documentazione, che è stata prontamente inviata a questa Sezione in data 24 febbraio 2021.

Le spese, pari ad euro 500, hanno riguardato l'acquisto di manifesti elettorali, che rientrano, quindi, nelle tipologie indicate dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non superano il limite previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

2.3. Lega Salvini Premier

Data di presentazione:

Rendiconto del Partito Nazionale - 3 dicembre 2020.

Rendiconto della lista locale - 23 febbraio 2021.

Soggetti che hanno presentato il rendiconto: il legale rappresentante Elena Vizzotto (per la Lega Salvini Premier a livello nazionale) e il delegato di lista locale Cinzia Giachetti.

Attività istruttoria:

Il rendiconto presentato dall'amministratore nazionale specifica l'importo delle fonti di finanziamento, provenienti da "fondi propri del movimento", per 5.932,40 euro. Il rendiconto, inoltre, dichiara spese di pari importo, relative a manifesti e materiale di propaganda (per euro 2.953,60) e a costi relativi a manifestazioni e incontri pubblici (per euro 2.978,80). Tutte le spese sostenute sono state debitamente documentate. La spesa dichiarata rientra nelle tipologie indicate dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non supera il limite previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96. Nel rendiconto della lista locale il delegato, sig.ra Cinzia Giachetti, dichiara di non aver ricevuto contributi né di aver sostenuto spese, pertanto il rendiconto che presenta è negativo.

2.4. Partito Democratico

Data di presentazione: 7 gennaio 2021.

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il tesoriere e legale rappresentante Luca Turbati.

Il rendiconto presentato dal tesoriere specifica l'importo delle fonti di finanziamento, pari a 6.027,35 euro, provenienti da due parlamentari e due consiglieri regionali, nominativamente indicati nel rendiconto (in particolare, i due parlamentari hanno versato 1.500 euro ciascuno e i due consiglieri 1.000 euro ciascuno, per un totale complessivo di euro 5.000) e da "fondi propri della Lista

Partito democratico”, per 1.027,35 euro. Il rendiconto, inoltre, dichiara spese di pari importo, relative a manifesti e materiale di propaganda (per euro 2.543,42), alla distribuzioni e diffusione del materiale sopra citato (per euro 124,81), alle operazioni richieste dalla legge per la presentazione delle liste elettorali (per euro 239,12) e a costi relativi a sondaggi elettorali (per euro 3.120). Tutte le spese sostenute sono state debitamente documentate. La spesa dichiarata rientra nelle tipologie indicate dall’art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non supera il limite previsto dall’art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

2.5. Lista civica - Cascina Oltre

Data di presentazione: 15 dicembre 2020.

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il candidato Sindaco Cristiano Masi.

Il candidato Sindaco, in veste di presentatore del rendiconto della lista, ha presentato un rendiconto negativo attestante l’insussistenza di spese ed entrate.

2.6. Lista civica - Cristiano Masi Sindaco

Data di presentazione: 15 dicembre 2020.

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il candidato Sindaco Cristiano Masi.

Il rendiconto presentato dal candidato Sindaco specifica l’importo delle fonti di finanziamento, pari a 2.440,13 euro, provenienti dallo stesso candidato Sindaco (per euro 750) e da soggetti terzi nominativamente e dettagliatamente indicati nel rendiconto (per un totale complessivo di euro 1.690,13: i singoli versamenti sono tutti di importo inferiore a 500 euro e variano da un minimo di 10 a un massimo di 415 euro). Il rendiconto, inoltre, dichiara spese di importo pari a euro 2.217,35, relative a manifesti e materiale elettorale (per euro 1.694,96), a diritti amministrativi per manifestazioni di propaganda corrisposti alla S.I.A.E. (per euro 148,96) e a costi connessi alle suddette manifestazioni (per euro 373,43). Tutte le spese sostenute sono state debitamente documentate. La spesa dichiarata rientra nelle tipologie indicate dall’art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non supera il limite previsto dall’art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

2.7. Europa Verde Progressista Civica

Data di presentazione: 5 novembre 2020.

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il candidato della lista Luca Fidia Pardini.

Il candidato della lista, che ha sostituito il presentatore Andrea Brogi, nel frattempo deceduto, ha presentato un rendiconto negativo attestante l'insussistenza di spese ed entrate.

2.8. Movimento 5 Stelle

Data di presentazione: 18 novembre 2020.

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il rappresentante legale David Barontini.

Il rendiconto presentato dal rappresentante legale specifica l'importo delle fonti di finanziamento, provenienti da "risorse proprie del movimento", per 367,79 euro. Il rendiconto, inoltre, dichiara spese di pari importo, relative a manifesti e materiale di propaganda (per euro 262,60) ed a messaggi di propaganda sui *social media* (per euro 105,19). Tutte le spese sostenute sono state debitamente documentate. La spesa dichiarata rientra nelle tipologie indicate dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non supera il limite previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

2.9. Italia Viva

Data di presentazione:

Rendiconto del Partito Nazionale - 3 dicembre 2020.

Rendiconto della lista locale - 2 marzo 2021.

Soggetti che hanno presentato il rendiconto: il Presidente Nazionale On. Ettore Rosato e il delegato della lista locale Michele Passarelli Lio.

Sia il Presidente Nazionale che il delegato della lista locale hanno presentato un rendiconto negativo attestante l'insussistenza di spese ed entrate.

2.10. Lista civica - Cascina Civica Lavoro Sviluppo e Ambiente

Data di presentazione: 3 dicembre 2020.

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il delegato di lista Stefano Cateni.

Attività istruttoria:

Il rendiconto specifica l'importo delle fonti di finanziamento, provenienti da risorse proprie della lista, per 914,20 euro. Il rendiconto, inoltre, dichiara spese di pari importo, per materiale di propaganda elettorale (100 euro), per la diffusione

dei suddetti materiali (119,39 euro), per le operazioni richieste dalla legge per la presentazione delle liste (483,84 euro) e per la somma forfettaria di euro 210,97, pari al 30 per cento delle spese dichiarate. L'istruttoria è stata rivolta, anzitutto, alla richiesta di chiarimenti in merito alla discordanza tra l'importo delle spese dichiarato nel rendiconto per la presentazione delle liste (483,84 euro) e quello risultante dalla somma dei relativi bonifici destinati alla Procura della Repubblica di Pisa (461,14 euro); inoltre la stessa istruttoria ha rilevato che il presentatore del rendiconto ha calcolato la somma forfettaria di euro 210,97, pari al 30 per cento delle spese dichiarate, al fine di determinare gli importi ex art. 11 c. 2 l. 515/1993, senza fornire documenti dimostrativi dell'effettività della spesa. Con nota pervenuta il 18 febbraio 2021 il delegato di lista ha, anzitutto, corretto l'errore di calcolo rilevato da questa Sezione: di conseguenza, il totale delle spese del rendiconto ammonta a 884,69 euro, anziché 914,20 euro. Con la stessa nota di risposta il delegato di lista ha riferito che le spese di euro 204,16 (pari al 30 per cento delle spese forfettarie rideterminate a seguito della già descritta correzione dell'errore di calcolo) non deve essere documentata, ma è stata esposta nel rendiconto solo per ottemperare a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515. Tutte le spese sostenute sono state debitamente documentate. La spesa dichiarata rientra nelle tipologie indicate dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non supera il limite previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96. Il Collegio non ammette la spesa di euro 204,16.

2.11. Lista civica - Leonardo Cosentini Sindaco

Data di presentazione: 15 dicembre 2020.

Soggetto che ha presentato il rendiconto: la rappresentante legale Yara Adduca.

La rappresentante legale della ha presentato un rendiconto negativo attestante l'insussistenza di spese ed entrate.

2.12. Lista civica - Per Voi Cascina

Data di presentazione: 10 dicembre 2020.

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il mandatario elettorale Luca Pisani.

Attività istruttoria:

Il rendiconto pervenuto il 10 dicembre 2020 a questa Sezione esponeva le entrate e le spese dei singoli candidati, anziché quelle della lista.

L'attività istruttoria è stata, pertanto, rivolta all'ottenimento del rendiconto della lista, che è pervenuto in data 17 febbraio 2021.

Il rendiconto specifica l'importo delle fonti di finanziamento, provenienti dalla capolista Bice Del Giudice, per 5.500 euro. Il rendiconto, inoltre, dichiara spese per 5.473,54 euro, di cui 1.966 per materiale di propaganda elettorale, 3.415,71 per la distribuzione e la diffusione dello stesso materiale (prevalentemente, *spot* televisivi e pubblicità sui giornali) ed i restanti 91,83 euro per bolli e commissioni bancarie. Tutte le spese sostenute sono state debitamente documentate. La spesa dichiarata rientra nelle tipologie indicate dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non supera il limite previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

2.13. Lista civica - Progetto Cascina

Data di presentazione: 21 dicembre 2020.

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il rappresentante legale della lista Alfio Turco.

Attività istruttoria:

Il rendiconto presentato dal delegato di lista specifica l'importo delle fonti di finanziamento, provenienti da soggetti privati per un importo di 2.320 euro. Il rendiconto, inoltre, dichiara spese per 2.324,40 euro, relative a manifesti e materiale di propaganda (1.232,40 euro) e *spot* elettorali televisivi (1.092 euro). L'attività istruttoria è stata rivolta all'ottenimento delle ricevute dei contributi da soggetti privati, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni di cui alla l. n. 3/2019. Con nota di risposta pervenuta il 23 febbraio 2021 il rappresentante legale Alfio Turco ha prodotto un estratto conto bancario dal quale risultano importi e nominativi di tutti i finanziatori; gli importi oscillano tra un minimo di 100 e un massimo di 800 euro. Tutte le spese sostenute sono state debitamente documentate. La spesa dichiarata rientra nelle tipologie indicate dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non supera il limite previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

2.14. Lista civica - Valori e Impegno Civico

Data di presentazione: 15 dicembre 2020.

Soggetto che ha presentato il rendiconto: la delegata di lista Veronica Guido.

La delegata di lista ha presentato un rendiconto negativo attestante l'insussistenza di spese ed entrate.

2.15. Lista civica - Volt Cascina

Data di presentazione: 4 dicembre 2020.

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il delegato di lista Mirko Aconito.

Il delegato di lista ha presentato un rendiconto negativo attestante l'insussistenza di spese ed entrate.

2.16. Lista civica - Bene Comune

Data di presentazione: 26 febbraio 2021.

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il delegato di lista Enrico Fiorini.

Attività istruttoria:

Il rendiconto presentato dal delegato di lista in data 26 febbraio 2021 specifica l'importo delle fonti di finanziamento, per euro 430 e dichiara spese di pari importo, per manifesti e volantini. L'attività istruttoria è stata rivolta all'ottenimento delle ricevute dei finanziamenti, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni di cui alla l. n. 3/2019, nonché del rendiconto con la firma autografa del delegato, del documento d'identità dello stesso delegato e delle fatture comprovanti l'effettività della spesa dichiarata. Con nota di risposta pervenuta il 4 marzo 2021 il delegato di lista ha prodotto tutta la documentazione richiesta. Il rendiconto definitivo fissa l'importo delle fonti di finanziamento in 450 euro, versati dallo stesso delegato e da un'altra candidata e dichiara spese per 434,40 euro, di cui 262,43 per manifesti elettorali e 171,97 per messaggi elettorali sui *social media*.

Le spese dichiarate rientrano nelle tipologie indicate dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non superano il limite previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

3 - COMUNE DI VIAREGGIO

- Cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune: **51.953**.
- Insediamento del Consiglio comunale: **12 ottobre 2020**.
- Scadenza del termine di 45 giorni per la presentazione del consuntivo presso la Sezione regionale della Corte dei conti per la Toscana: **26 novembre 2020**.

- Liste presentatesi nella competizione elettorale: **n. 22**.

- 3.1 Buonsenso con del Ghingaro
- 3.2 Del Ghingaro lista civica
- 3.3 Europa verde progressista civica
- 3.4 Giovani per Viareggio il futuro siamo noi
- 3.5 Partito Democratico
- 3.6 Progetto per Viareggio Del Ghingaro sindaco
- 3.7 Uniti per Viareggio e Torre del lago
- 3.8 Viareggio democratica
- 3.9 Al cuore di Viareggio Bonaceto sindaco
- 3.10 Sandro Bonaceto sindaco
- 3.11 Viareggio verde civica di sinistra
- 3.12 Più democrazia per Viareggio e Torre del lago
- 3.13 Lega Toscana Salvini premier
- 3.14 Per la nostra terra partite I.V.A. Viareggio & Torre del lago
- 3.15 Forza Italia
- 3.16 Civicamente
- 3.17 Attiva Viareggio
- 3.18 Viareggio civica
- 3.19 Barbara Paci sindaco per Viareggio e Torre del Lago Puccini
- 3.20 Fratelli d'Italia

3.21 Movimento 5 stelle

3.22 Viareggio a sinistra

3.1 Buonsenso con del Ghingaro

Data di presentazione: 15 dicembre 2020.

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il delegato di lista Aldo Paoli.

Il delegato della lista ha presentato un rendiconto negativo attestante l'insussistenza di spese ed entrate.

3.2 Del Ghingaro lista civica

Data di presentazione: 14 dicembre 2020.

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il delegato di lista Walter Alberici.

Il delegato della lista ha presentato un rendiconto negativo attestante l'insussistenza di spese ed entrate.

3.3. Europa verde progressista civica.

Data di presentazione: 27 ottobre 2020.

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il delegato di lista Giuseppe Vitiello.

Il delegato della lista ha presentato un rendiconto negativo attestante l'insussistenza di spese ed entrate.

3.4 Giovani per Viareggio il futuro siamo noi.

Data di presentazione: 24 febbraio 2021.

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il delegato di lista Federico Romani.

Il delegato della lista ha presentato un rendiconto negativo attestante l'insussistenza di spese ed entrate.

3.5 Partito Democratico

Data di presentazione: 14 dicembre 2020.

Soggetti che hanno presentato il rendiconto: il mandatario della lista Alessandro Franchi ed il legale rappresentante Sergio Tenducci.

Attività istruttoria:

L'attività istruttoria è stata rivolta esclusivamente all'ottenimento delle copie dei documenti di identità dei soggetti sottoscrittori.

Il rendiconto presentato specifica l'importo delle fonti di finanziamento, pari a 2.245,65 euro, che costituiscono "risorse proprie" del partito stesso.

Il rendiconto dichiara spese di pari importo, relative a stampa e grafica di materiale elettorale di propaganda (per euro 1.367,60), acquisto spot pubblicitari sui *social media* (per euro 537,89) e registrazione dominio e sviluppo sito web (per euro 340,16).

Tutte le spese sostenute sono state debitamente documentate. La spesa dichiarata rientra nelle tipologie indicate dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non supera il limite previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

3.6 Progetto per Viareggio Del Ghingaro sindaco

Data di presentazione: 23 ottobre 2020.

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il delegato della lista Claudio Guidi.

Attività istruttoria:

Con il primo invio il delegato della lista si è limitato a trasmettere il rendiconto privo di qualsiasi documentazione giustificativa che, pertanto, è stata richiesta. L'attività istruttoria è stata rivolta, quindi, all'ottenimento della suddetta documentazione. Con il secondo invio del 5 marzo 2021, il delegato, relativamente alle entrate, pari a 2.933,46 euro, ha inoltrato copia delle ricevute dei versamenti effettuati da "candidati e simpatizzanti della lista", (importi versati che variano dai 20 ai 100 euro). Per quanto riguarda le spese, del medesimo importo, il delegato ha evidenziato di aver effettuato un bonifico (regolarmente documentato) di 2.400,00 euro con la causale "contributo alla coalizione elettorale per la candidatura a sindaco di Giorgio del Ghingaro"; le

restanti spese hanno riguardato “affitto sale” per incontri e “sviluppo immagine” della lista (265,26 euro), passaggi video sui *social media* (136,76 euro) e spese per cancelleria e materiale vario per propaganda elettorale (131,44 euro).

Tutte le spese sostenute sono state debitamente documentate. La spesa dichiarata rientra nelle tipologie indicate dall’art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non supera il limite previsto dall’art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

3.7 Uniti per Viareggio e Torre del Lago

Data di presentazione: 24 febbraio 2021.

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il delegato della lista Stefania Bezzini.

Attività istruttoria:

Il rendiconto è stato trasmesso privo di data e di sottoscrizione. L’attività istruttoria è stata rivolta ad ottenere la sua regolarizzazione. Con il secondo invio, del 3 marzo 2021, è stato inviato quanto richiesto.

Il delegato della lista ha presentato un rendiconto negativo attestante l’insussistenza di spese ed entrate.

3.8. Viareggio democratica

Data di presentazione: 5 novembre 2020.

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il delegato della lista Marcello Danti.

Attività istruttoria

Il rendiconto presentato risultava privo di qualsiasi documentazione giustificativa ed è stata quindi necessario richiederne la trasmissione. L’attività istruttoria è stata rivolta, quindi, all’ottenimento della suddetta documentazione che è stata inviata in data 11 marzo 2021. Per quanto riguarda le entrate, pari a 3.800 euro, esse provengono in parte dallo stesso delegato di lista (per euro 300) e da soggetti terzi nominativamente e dettagliatamente indicati nell’allegato al rendiconto (per un totale complessivo di euro 3.500; i singoli versamenti variano dai 900 euro ad importi inferiori a 100 euro). Per quanto riguarda le spese, pari a 3.770,18, alcune si riferiscono all’acquisto di spot pubblicitari sui *social media* (720,01 euro), altre all’acquisto di materiale elettorale (2.973,67 euro) ed altre ancora riguardano la gestione e la chiusura del conto corrente (76,50 euro).

Tutte le spese sostenute sono state debitamente documentate. La spesa dichiarata rientra nelle tipologie indicate dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non supera il limite previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

3.9 Al cuore di Viareggio Bonaceto sindaco

Data di presentazione: 23 dicembre 2020.

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il delegato di lista Simone Giusti.

Il delegato della lista ha presentato un rendiconto negativo attestante l'insussistenza di spese ed entrate.

3.10 Sandro Bonaceto sindaco

Data di presentazione: 11 dicembre 2020.

Soggetti che hanno presentato il rendiconto: il candidato sindaco e il mandatario Stefano Biancalana.

Attività istruttoria

L'attività istruttoria è stata rivolta, ad assicurarsi che il rendiconto inviato fosse quello della lista e non quello del candidato sindaco. Con successivi invii del 4 marzo e del 16 marzo 2021, il mandatario ha rettificando quanto precedentemente inviato ed ha inoltrato il rendiconto negativo della lista attestante l'insussistenza di spese ed entrate.

3.11 Viareggio verde civica di sinistra

Data di presentazione: 11 dicembre 2020.

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il delegato di lista Fabio Panicucci.

Il rendiconto presentato dal delegato di lista specifica che l'importo delle fonti di finanziamento, pari a 1.892,30 euro, è stato finanziato dai contributi degli elettori, specificamente elencati in un apposito elenco, raccolti anche in occasione di una cena sociale. Le spese, di pari importo hanno per oggetto l'acquisto di manifesti (452,40 euro), le pubblicazioni per presentazione candidature (624,00 euro), la pubblicazione per presentazione del programma (275,60 euro), la prestazione

occasionale di un collaboratore (375 euro) e spese varie per l'acquisto di materiale elettorale (165,30).

Tutte le spese sostenute sono state debitamente documentate. La spesa dichiarata rientra nelle tipologie indicate dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non supera il limite previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

3.12 Più democrazia per Viareggio e Torre del Lago

Data di presentazione: 25 novembre 2020.

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il tesoriere di lista Marina Bailo.

Attività istruttoria

L'attività istruttoria è stata rivolta a chiarire alcune incongruenze rilevate nel rendiconto trasmesso e in data 8 marzo 2021 il tesoriere ne ha inviato un altro in sostituzione del precedente. Le fonti di finanziamento dichiarate, pari a 3.907,39 euro sono costituite in parte da contributi ricevuti da persone fisiche, regolarmente versati sul conto corrente tramite bonifici bancari (2.070,00 euro), in parte da autofinanziamento di simpatizzanti in occasione di cene sociali (1.310,00 euro), da finanziamento di un sostenitore per la creazione del sito web (134,39 euro) ed infine da autofinanziamento da parte dello stesso tesoriere, in contanti, per la chiusura del conto corrente e per il saldo di una fattura (393,00 euro). Le spese, pari a 3.906,94 euro, hanno per oggetto la stampa di materiale elettorale (1.612,00 euro), la realizzazione di materiale grafico (900,00 euro), la creazione del sito ed altre attività di *social media management* (1.260,55 euro) e spot pubblicitari su *social media* (134,39 euro).

Tutte le spese sostenute sono state debitamente documentate. La spesa dichiarata rientra nelle tipologie indicate dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non supera il limite previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

3.13 Lega Salvini Premier

Data di presentazione:

Rendiconto del Partito Nazionale - 25 novembre 2020.

Rendiconto della lista locale - 16 aprile 2021.

Soggetti che hanno presentato il rendiconto: il legale rappresentante Elena Vizzotto (per la Lega Salvini Premier a livello nazionale) e il delegato di lista locale Maria Domenica Pacchini.

Attività istruttoria:

Il rendiconto presentato dall'amministratore nazionale specifica l'importo delle fonti di finanziamento, provenienti da "fondi propri del movimento", per 2.432,80 euro. Il rendiconto, inoltre, dichiara spese di pari importo, relative a materiale di propaganda (per euro 341,60) e a costi relativi a manifestazioni e incontri pubblici (per euro 2.091,20).

Tutte le spese sostenute sono state debitamente documentate. La spesa dichiarata rientra nelle tipologie indicate dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non supera il limite previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96. Nel rendiconto della lista locale il delegato, sig.ra Maria Domenica Pacchini, dichiara di non aver ricevuto contributi né di aver sostenuto spese; pertanto il rendiconto che presenta è negativo.

3.14 Per la nostra terra Partite I.V.A. Viareggio & Torre del Lago

Data di presentazione: 16 novembre 2020.

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il delegato di lista Sergio Maffei.

Attività istruttoria

Il rendiconto presentato risultava privo di documentazione allegata e l'attività istruttoria è stata mossa per ottenere l'inoltro della fattura mancante, che è stata inviata in data 3 marzo 2021. Le fonti di finanziamento, pari a 218,00 euro sono costituite da "autofinanziamento tra candidati" e l'unica spesa debitamente documentata, di pari importo, ha per oggetto l'acquisto di materiale elettorale.

La spesa dichiarata rientra nelle tipologie indicate dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non supera il limite previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

3.15 Forza Italia

Data di presentazione:

Rendiconto del Partito Nazionale – 18 dicembre 2020.

Rendiconto della lista locale **Forza Italia Berlusconi per Paci** – 30 ottobre 2020.

Soggetti che hanno presentato il rendiconto: il commissario straordinario amministratore Nazionale Sen. Alfredo Messina e il delegato della lista locale, Francesco Berti.

Attività istruttoria:

Il rendiconto presentato dal "Partito Forza Italia sede di Roma" dichiara spese per euro 327,60 e fonti di finanziamento pari ad euro 252, derivanti da libere contribuzioni in denaro.

L'attività istruttoria, avviata con nota prot. 2567 del 17 febbraio 2021, ha rilevato che il commissario straordinario ha calcolato la somma forfettaria di euro 75,60, pari al 30 per cento delle spese dichiarate, al fine di determinare gli importi ex art. 11 c. 2 l. 515/1993, senza fornire documenti dimostrativi dell'effettività della spesa.

Con nota di risposta, pervenuta il 25 febbraio 2021, il Commissario straordinario ha riferito che la spesa di euro 75,60 non è stata effettivamente sostenuta, ma è stata esposta nel rendiconto "solamente per ottemperare alle disposizioni del comma 2, dell'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515".

Tutte le spese dichiarate rientrano nelle tipologie indicate dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non superano il limite previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96. Il Collegio non ammette la spesa di euro 75,60.

Il rendiconto della lista locale dichiara entrate pari a 118,50 euro, finanziate dallo stesso delegato e spese, di pari importo, che sono state sostenute per l'acquisto di manifesti e colla.

La spesa sostenuta è stata debitamente documentata. La spesa dichiarata rientra nelle tipologie indicate dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non supera il limite previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

3.16 Civicamente

Data di presentazione: 2 novembre 2020.

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il delegato di lista Cinzia Cinquini.

Il delegato della lista ha presentato un rendiconto negativo attestante l'insussistenza di spese ed entrate.

3.17 Attiva Viareggio

Data di presentazione: 23 novembre 2020.

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il delegato di lista Annamaria Pacilio.

Attività istruttoria

Con il primo invio sono stati trasmessi i rendiconti dei singoli candidati e l'attività istruttoria è stata rivolta a capire se, tra questi, vi fosse anche il rendiconto della lista. Con la risposta del 15 marzo 2021 il delegato di lista ha chiarito, rinviando esclusivamente il rendiconto della lista. Il rendiconto suddetto dichiara fonti di finanziamento, "elargite dal delegato stesso", pari a 389,43 euro e spese dello stesso importo che si riferiscono all'acquisto di marche da bollo per un totale di 248,50 e all'acquisto di materiale elettorale (140,93 euro).

Tutte le spese sostenute sono state debitamente documentate. La spesa dichiarata rientra nelle tipologie indicate dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non supera il limite previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

3.18 Viareggio civica

Data di presentazione: 23 novembre 2020.

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il delegato di lista Celestino Pio Casula.

Attività istruttoria

Con il primo invio è stato trasmesso il rendiconto negativo della lista sottoscritto da un soggetto non legittimato. L'attività istruttoria è stata rivolta ad ottenere la trasmissione di un rendiconto legittimo. Con il secondo invio, del 4 marzo 2021, il delegato della lista ha presentato un rendiconto negativo attestante l'insussistenza di spese ed entrate.

3.19 Barbara Paci Sindaco per Viareggio e Torre del Lago

Data di presentazione: 23 dicembre 2020.

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il delegato di lista Simone Giusti.

Il delegato della lista ha presentato un rendiconto negativo attestante l'insussistenza di spese ed entrate.

3.20 Fratelli d'Italia

Data di presentazione: 11 dicembre 2020.

Soggetti che hanno presentato il rendiconto: i delegati della lista Enrico Cosci e Stefania Bertagna.

I delegati della lista hanno presentato un rendiconto negativo attestante l'insussistenza di spese ed entrate.

3.21 Movimento 5 Stelle

Data di presentazione: 26 novembre 2020.

Soggetti che hanno presentato il rendiconto: il candidato sindaco Roberto Baccelli e il mandatario Fabiola D'Agostino.

Attività istruttoria

L'attività istruttoria attivata per le vie brevi, è stata rivolta da una parte all'accertamento che il rendiconto inviato fosse davvero quello della lista e dall'altra al riscontro tra i documenti contabili trasmessi in allegato e i totali delle aggregazioni delle categorie esposte nello stesso rendiconto.

Quest'ultimo dichiara fonti di finanziamento pari a 3.850,00 euro, costituite da contributi provenienti da persone fisiche, regolarmente versati sul conto corrente tramite bonifici bancari, a cui si aggiungono 2.000,00 euro di servizi messi a disposizione per consulenze informatiche.

Le spese pari a 3.596,49, suddivise in categorie, sono le seguenti: spese per materiali e mezzi di propaganda (1.725,22 euro), spese per distribuzione e diffusione di materiale (650,48 euro), spese per manifestazioni e propaganda elettorale (432,95 euro), spese per presentazione liste elettorali (653,62 euro) e spese per il personale utilizzato (134,22 euro).

Tutte le spese sostenute sono state debitamente documentate. La spesa dichiarata rientra nelle tipologie indicate dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non supera il limite previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

3.22 Viareggio a sinistra

Data di presentazione: 16 dicembre 2020.

Soggetti che hanno presentato il rendiconto: i delegati della lista Samuele Soddu e Chiara Giorgi.

Attività istruttoria

L'attività istruttoria è stata rivolta a chiedere chiarimenti sulla rendicontazione delle spese con maggiori dettagli descrittivi delle singole voci aggregate nelle singole categorie esposte all'interno del documento contabile e sulle fonti di finanziamento. I delegati, il 5 marzo 2021, hanno fornito i chiarimenti richiesti.

La lista in argomento è stata promossa e sostenuta dai partiti Rifondazione comunista - Sinistra europea e Partito comunista italiano che si sono accollati direttamente gran parte delle spese elettorali (872,59 euro). Ciò è stato descritto nel rendiconto, nella parte "entrata" alla voce "servizi ricevuti". Il restante finanziamento è costituito da contributi provenienti da persone fisiche, simpatizzanti e sostenitori, raccolti in occasione di cene di autofinanziamento.

Le spese per un totale di 1.351,97, sono così suddivise: per la "produzione, acquisto o affitto di materiali e mezzi di propaganda (manifesti, volantini e carta)", 589,13 euro; per "distribuzione e diffusione dei materiali stampati, compreso l'acquisto di spazi pubblicitari su giornali, radio, tv", 90,88 euro; per "organizzazione di manifestazioni pubbliche, affitto di sale, allestimenti", 238,25 euro; per "stampa, raccolta dei moduli e autenticazione delle firme e di ogni altra operazione richiesta per la presentazione della lista", 384,11 euro e spese postali per 49,60 euro.

Tutte le spese sostenute sono state debitamente documentate. La spesa dichiarata rientra nelle tipologie indicate dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non supera il limite previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

